Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 2 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1972.

Corresponsione di un premio mensile ai giovani che, nelle zone depresse del Mezzogiorno e del Centro-nord, frequentano corsi di qualificazione per i mestieri dell'industria, dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'artigianato artistico e della pesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 424;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi per l'anno addestrativo 1971-72, della facoltà, prevista dall'articolo citato, di disporre il conferimento di premi periodici ai giovani che frequentano corsi di qualificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai giovani che, nell'anno addestrativo 1971-72, frequentano con assiduità e diligenza i corsi di cui al successivo art. 2, è corrisposto mensilmente un premio di L. 15.000 (quindicimila).

Art. 2.

Il premio di cui all'art. 1 spetta ai giovani che, nei territori previsti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e nelle zone delimitate a norma dello art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, frequentano corsi di qualificazione per mestieri dell'agricoltura, dell'artigianato artistico, dell'edilizia, nonchè per i seguenti altri mestieri del settore industriale: fresatore meccanico - rettificatore meccanico - formatore fonditore - montatore riparatore apparecchiature elettroniche - alesatore - attrezzista meccanico congegnatore litografo - analista chimico.

Il premio predetto spetta altresì ai giovani che, anche in zone diverse da quelle contemplate nel comma precedente, frequentano corsi di qualificazione nel settore della pesca nonchè corsi di qualificazione inseriti nei progetti o nelle domande di intervento predisposte nel quadro delle norme sul Fondo sociale europeo.

Sono esclusi i corsi a regime convittuale e semiconvittuale, ad eccezione dei corsi agricoli residenziali.

Art. 3.

La spesa di cui ai precedenti articoli è a carico del bilancio del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - gestione principale, per l'esercizio 1971-1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
BISAGLIA

(10351)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Costituzione della riserva forestale di protezione « Tirone - Alto Vesuvio », in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1972, n. 11, circa la competenza dello Stato in materia di protezione della natura;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste e dei territori, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito dei complessi demaniali territori da sottoporre ad una particolare tutela, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che l'intero comprensorio denominato Tirone-Alto Vesuvio, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sito nella provincia di Napoli, e precisamente nei comuni di Ercolano, Ottaviano, Torre del Greco e Boscotrecase, che si estende su una superficie di ha. 1005, compreso nel foglio (Vesuvio) dell'I.G.M. n. 184 II N.E. e foglio 185 III N.O., in scala al 25 mila, posto ad una quota media di m. 500 sul livello del mare, risponde ai requisiti richiesti, poichè è rappresentato da una zona di grande interesse vegetazionale, per la presenza, insieme alla macchia cespugliosa spontanea a carattere xerotermico, di formazioni vegetali di varia conformazione e struttura create artificialmente ed ottimamente affermatesi su terreni difficili, ad altissimo grado di sterilità e di degredazione;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, e della Società botanica, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (Progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi di ricerca botanica, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo n. 97 del 10 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso Tirone-Alto Vesuvio di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali, già indicato nelle premesse, situato nei comuni di Ercolano, Ottaviano, Torre del Greco e Boscotrecase tutti nella provincia di Napoli, esattamente individuato nella planimetria al 25 mila dell'I.G.M. allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituito in « riserva forestale di protezione », della superficie di ha. 1005.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, e per visite turistiche guidate, per compiti amministrativi di vigilanza e ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata ogni altra attività modificativa dell'ambiente.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopradescritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Nomina del segretario supplente del comitato per lo esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente gli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968, concernente la costituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 31 marzo 1972 con il quale il direttore di sezione dott. Guglielmo Costantini è stato nominato segretario del predetto comitato;

Considerata l'opportunità di nominare un segretario supplente del comitato stesso;

Decreta:

In caso di impedimento del direttore di sezione dottor Guglielmo Costantini, segretario del comitato per l'esame dei ricorsi avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31, è chiamato a sostituirlo in qualità di segretario supplente il direttore di sezione dott. Mario Bracchetti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1972
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 82

(10416)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1972.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1971-31 agosto 1972, della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1971-31 agosto 1972, al 9,30 % (nove e trenta per cento).

Il presente decreto interministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
FERRARI-AGGRADI

(10467)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro estraneo all'amministrazione del debito pubblico nella commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con il quale venne istituita una commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 204, con il quale, a norma dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale, vennero nominati, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria e commercio, i membri estranei all'amministrazione del debito pubblico, per rappresentare, nella detta commissione, le casse di risparmio, le aziende di credito e la categoria degli agenti di cambio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. Francesco Ladelci, deceduto, già rappresentante, in seno alla suddetta commissione, delle aziende di credito;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con telegramma 4/RL/

11300/RS/CA/3, del 5 giugno 1972, di concerto con quello dell'industria e del commercio - fonogramma n. 6817, del 19 aprile 1972;

Decreta:

Il rag. Ernesto Cianfanelli è nominato membro effettivo, in rappresentanza delle aziende di credito, nella commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, in sostituzione del comm. Francesco Ladelci, deceduto.

In caso di assenza o impedimento del rag. Ernesto Cianfanelli, le aziende di credito sarano rappresentate, nella predetta commissione, dal rag. Gino Andreini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 143

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1969 di ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera;

Vista la lettera in data 20 giugno 1972 con la quale il dott. Erasmo Venosi — membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia in rappresentanza dei Ministero del lavoro — ha rassegnato le dimissioni da tale incarico in quanto nominato direttore generale dell'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Erasmo Venosi nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Decreta:

In sostituzione del dott. Erasmo Venosi è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la signorina Maria Petrei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10369)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Approvazione delle nuove misure dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la società S.I.R.M. per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, e prorogata con decreto ministeriale 24 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1955;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1965;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, che determinò i contratti di tipo « A », « A1 », « B » e « C », disciplinanti i rapporti tra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956, e 10 dicembre 1968, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali d'impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche pubbliche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con il quale fu approvato l'aumento del 20,97 % dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1971;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, rispettivamente in data 24 e 23 novembre 1971, con le quali fu richiesta la revisione dei contributi iniziali di impianto e dei canoni di noleggio e di manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1971 e da avere effetto dal 1° gennaio 1972;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 31 gennaio 1972 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 5,90 % con decorrenza dal 1° gennaio 1972;

Decreta:

Articolo unico

I contributi iniziali d'impianto ed i canoni di noleggio e di manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1971 sono aumentati del 5,90 % (cinque e novanta per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle, le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO 1

TABELLA « A » « B »

Contributo iniziale di primo impianto e canone annuo di noleggio e manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo « A »), sia su navi da carico (contratto tipo « B ») in vigore dal 1° gennaio 1972.

Classe	APPARATI	Contributo iniziale di primo impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	419.495	764.184
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	780.216	1.434.850
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	865.723	1.571.126
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	582.490	1.119.559
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	259.175	488.968
F	Ricevitori RT per onde medie	237.802	486.298
G	Ricevitori RT per onde corte	251.166	510.340
H	Ricevitori RT di emergenza	74.812	152.295
I	Radiogoniometri	488.968	833.656
L	Apparati di autoallarme	288.572	545.083
M	Manipolatori automatici	34.729	56.102
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	l'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 C »	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	l'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella « A1 C »	

ALLEGATO 2

TABELLA « A1 » « C »

Canone annuo di manutenzione da applicare per i singoli apparati installati sia su navi da passeggeri (contratto tipo « A1 »), sia su navi da carico (contratto tipo « C ») in vigore dal 1° gennaio 1972.

Classe	APPARATI	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	141.608
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	277.885
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	288.572
D	Trasmettittori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	253.836
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	58.778
F	Ricevitori RT per onde medie	133.599
G	Ricevitori RT per onde corte	136.262
H	Ricevitori RT di emergenza	37.407
I	Radiogoniometri	104.202
L	Apparati di autoallarme	114.889
M	Manipolatori automatici	5.339
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	48.092
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	69.466

(10296)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale in data 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della citata Cassa in data 16 marzo 1971, 23 luglio 1971, 3 dicembre 1971, 12 gennaio 1972 e 4 febbraio 1972, dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 30 marzo 1971 10 dicembre 1971 e 28 marzo 1972 nonchè dal presidente della ripetuta Cassa in data 7 aprile 1972;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 6, 19, punto 8), 51, 56, 58 e 59 dello statuto della **Cassa di** risparmi di Livorno, con sede in Livorno, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO

Modifiche degli articoli 6, 19, punto 8), 51, 56, 58 e 59 dello statuto aziendale

Art. 6. — « Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 80. Sono soci di diritto il comune di Livorno, la provincia di Livorno, la camera di Commercio I.A.A. di Livorno, i quali saranno rappresentati all'assemblea dei soci dal rispettivo legale rappresentante pro tempore.

Per gli altri, la qualità di socio si acquista a seguito di elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno 30 soci depositata presso la sede dell'istituto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli interventi. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendono atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

1) coloro che perdono la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

2) coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

3) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea, in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 7°, punti 1), 2) e 3);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci, con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data della ricezione della comunicazione relativa ».

Art. 19. — « Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 49 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e di altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Art. 51. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 56. — « Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 49 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 49 dovranno avere pure una durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 49 potranno avere la durata massima di 12 mesi, salvo la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

I crediti chirografari in forma diversa da quella del conto corrente di cui alla lettera *o*) dell'art. 49, quando vengano concessi a percettori di redditi fissi, dovranno essere assistiti da cambiali o da fideiussioni e potranno avere durata superiore a dodici mesi, fino ad un massimo di tre anni ».

Art. 58. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 49: complessivamente 14 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49 e crediti chirografari con durata superiore a dodici mesi di cui all'art. 56: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito od a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 7 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *i)* dell'art. 49, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 33 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroghe da concedersi dall'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto ».

Art. 59. — « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(10348)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Determinazione nella misura del 10 % dell'abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1° gennaio 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1963, col quale, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del citato testo unico, fu stabilito nella misura del 14 % l'abbuono da accordare nella liquidazione dell'imposta di fabbricazione sul mosto di birra;

Considerato che dagli accertamenti, eseguiti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con i fabbricanti, è risultato che le effettive perdite medie subite attualmente dal mosto di birra fino al passaggio del prodotto al consumo rappresentano il 10 % del volume del mosto stesso;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'abbuono, fissato col citato decreto ministeriale 6 giugno 1963, all'effettiva perdita che attualmente il prodotto subisce;

Decreta:

Articolo unico

L'abbuono sul mosto di birra accertato dal 1° gennaio 1973, ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione, è fissato nella misura del 10 %.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(10446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato da Sicurella Giuseppe, segretario capo in servizio presso la procura della Repubblica di Varese, avverso il decreto ministeriale 11 agosto 1971 con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(10355)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma è vacante la cattedra di petrografia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10429)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Domenico Campisi, nato a Palermo il 30 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 20 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(10343)

Il dott. Olimpio Ciarla, nato a Velletri (Roma) il 14 aprile 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università cattolica « S. Cuore » in data 18 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università cattolica del « S. Cuore ».

(10345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa C.E.I.P. Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO. PP., con sede in Napoli.

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 agosto 1972, i poteri conferiti al prof. Salvatore Capasso, commissario governativo della società cooperativa C.E.I.P., Cooperativa edilizia impiegati provveditorato OO.PP., con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 23 dicembre 1972.

(10427)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « Belvedere A/7 », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 agosto 1972, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Fornaro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Belvedere A/7 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1973.

(10402)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 313, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 24 marzo 1971 dalla signora Renata Mattarelli Manfredini avverso e per l'annullamento del provvedimento n. 504 del 19 gennaio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI) l'ha esclusa dal concorso a settantasei posti di vice segretario ruolo amministrativo.

(10403)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 311, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 1° luglio 1969 dai signori Spaziani Tullio ed altri avverso e per l'annullamento della deliberazione n. 1 del 23 gennaio 1969, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.) ha disposto il loro inquadramento nella qualifica di seconda classe (ex coeff. 271) della carriera direttiva.

(10404)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1972, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 312, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 13 marzo 1971 dal sig. Angelo Mastromauro avverso e per l'annullamento del provvedimento n. 504 del 19 gennaio 1971, con il quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.) l'ha escluso dal concorso a settantasei posti di vicesegretario ruolo amministrativo.

(10405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 31 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,20	581,20	581,35	581,20	581,20	581,20	581,35	581,20	581,20	581,20
Dollaro canadese	591,15	591,15	591,35	591,15	591,20	591,15	591,25	591,15	591,15	591,10
Franco svizzero	153,74	153,74	153,78	153,74	153,70	153,70	153,725	153,74	153,74	153,70
Corona danese	84,37	84,37	84,44	84,37	84,40	84,35	84,39	84,37	84,37	84,37
Corona norvegese	88,95	88,95	88,98	88,95	88,90	88,95	88,90	88,95	88,95	88,95
Corona svedese	123,02	123,02	123,10	123,02	123 —	123,05	123,035	123,02	123,02	123 —
Fiorino olandese	179,98	179,98	180,10	179,98	180 —	179,95	180 —	179,98	179,98	179,98
Franco belga	13,225	13,225	13,23	13,225	13,23	13,22	13,2265	13,225	13,22	13,22
Franco francese	116,125	116,125	116,20	116,125	116,20	116,10	116,16	116,125	116,12	116,12
Lira sterlina	1423,25	1423,25	1424 —	1423,25	1423,50	1423,20	1423,45	1423,25	1423,25	1423,25
Marco germanico	182,18	182,18	182,25	182,18	182,20	182,15	182,20	182,18	182,18	182,18
Scellino austriaco	25,226	25,226	25,25	25,226	25,24	25,21	25,24	25,226	25,22	25,20
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,69	21,70	21,72	21,68	21,69	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,157	9,157	9,1575	9,157	9,14	9,15	9,159	9,157	9,15	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,9314	1,935	1,90	1,93

Media dei titoli del 31 agosto 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,475
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,85
» 5,50 % » » 1968-83	96,40
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,275
Dollaro canadese	591,20
Franco svizzero	153,732
Corona danese	84,38
Corona norvegese	88,925
Corona svedese	123,027
Fiorino olandese	179,99
Franco belga	13,226
Franco francese	116,142
Lira sterlina	1423,35
Marco germanico	182,19
Scellino austriaco	25,233
Escudo portoghese	21,695
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1972			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	6.180.067			
	residui	760.148			
	Totale		6.940.215		
Accensione di prestiti	competenza	651.897			
	residui	4.472			
	Totale		656.369		
Spese correnti	competenza			5.769.781	
	residui			1.184.740	
	Totale				6.954.521
Spese in conto capitale	competenza			1.099.358	
	residui			568.333	
	Totale				1.667.691
Rimborso di prestiti	competenza			224.235	
	residui			6.421	
	Totale				230.656
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		6.412.115		4.908.854	
Conti correnti		21.907.843		22.535.497	
Incassi da regolare		4.573.000		4.258.324	
Altre gestioni		10.698.692		9.462.790	
	Totale		43.591.650		41.165.465
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		176.875		207.968	
Pagamenti da regolare		240.542		413.252	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.947.742		1.853.377	
Altri crediti		15.472.949		16.529.703	
	Totale		17.838.108		19.004.300
	Totale complessivo		69.044.908		69.022.633
Fondo di cassa al 31 luglio 1972					22.275
	Totale a pareggio		69.044.908		69.044.908

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1972 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		22.275	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	31.438		
Pagamenti da regolare	444.567		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.259.383		
Altri crediti	2.867.212		
Totale crediti		4.602.600	
In complesso			4.624.875
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	7.850.981		
Conti correnti	2.794.666		
Incassi da regolare	510.093		
Altre gestioni	1.632.868		
Totale debiti			12.788.608
Situazione del Tesoro (passività)			8.163.733

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 luglio 1972 L. 257.964 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: C. MICONI

(10535)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1972

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.802.496.689.973
Cassa	»		70.428.151.876
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	7.849.044.557	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	7.849.044.557
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	616.222.022.202	
— a scadenza fissa	»	1.230.280.000	617.452.302.202
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.280.516.054
Ufficio Italiano Cambi			
— conto corrente ordinario	L.	1.764.196.332.754	
— conti speciali	»	975.653.025.402	2.739.849.358.156
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.087.278.490.616
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.347.755.729.075
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		381.637.446.260
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.198.385.489.278
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	255.212.654.425	
— altre attività	»	177.652.378.564	432.865.032.989
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		227.639.477.613
Spese dell'esercizio	»		181.037.364.837
			14.436.955.093.487
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		940.176.170.891
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.147.297.025.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	3.961.058.252.500	
— altri	»	1.973.288.661.926	8.081.643.940.344
Depositari di titoli e valori	L.		945.727.445
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.461.476.545.083

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L		7 528 902 649 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		70 755 079 664
Depositi in conto corrente liberi	»		202 528 942 130
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		359 000 020 000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.006.004.061.818	
— altri	»	29.432.260.578	4 035 436 322 396
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	543.882.600.500	
— altri	»	2.484.337.968	546 366 938 468
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C	L.	431.770.424.902	
— altri	»	23.350.098.091	455 120 522 993
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		89 606 975 225
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		34 779 247 531
Fondi diversi accantonati	»		506 198 852 985
Partite varie passive	»		370 750 859 398
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	21.940.118.545	
Fondo di riserva straordinario	»	20.282.749.899	42 522 868 444
Rendite dell'esercizio	L.		194 985 815 253
			14.436.955.093.487
Impegni	L.		940.176.170.891
Depositanti	»		8.081.643.940.344
Titoli e valori presso terzi	»		945.727.445
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		23.461.476.545.083

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere generale: ALESSI

(10536)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di sessanta guardiamarina, venticinque sottotenenti del genio navale, quindici sottotenenti delle Armi navali, quindici sottotenenti di commissariato militare marittimo e venti sottotenenti di porto di complemento alla ferma di anni cinque.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di anni cinque prevista dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. e delle capitanerie di porto di complemento che siano in servizio di leva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare all'autorità da cui dipendono per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'autorità, da cui l'ufficiale dipende, che si pronuncia circa l'eventuale accoglimento.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma o altri eventuali titoli in possesso dell'interessato, che possono essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La data di arrivo della domanda, è quella che risulta dal bollo di ufficio dell'autorità a cui la domanda stessa viene presentata e non sarà ammessa altra prova in contrario.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

Corpo di stato maggiore	N. 60
Corpo del genio navale .	» 25
Corpo delle Armi navali	» 15
Corpo di commissariato M.M. . .	» 15
Corpo delle capitanerie di porto .	» 20

Per ogni Corpo la commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

a) durata del servizio prestato;
b) note di qualifica;
c) eventuali periodi di imbarco;
d) titolo di studio;
e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
f) altri eventuali titoli di merito connessi con l'attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi, ecc.).

Art. 6.

La graduatoria di merito per i diversi Corpi è formata da apposita commissione nominata con decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;
segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa (senza voto).

Quando si valutano gli ufficiali dei Corpi, del genio navale, delle Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M., delle capitanerie di porto, partecipa alla commissione un ufficiale superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

La commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

Per i titoli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, un punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera *b*) tre punti per ogni qualifica di « eccellente », due punti per ogni qualifica di « superiore alla media » e un punto per ogni qualifica di « nella media »;

per i titoli di cui alla lettera *c*), due punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera *d*), due punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera *e*), due punti per le lauree riportate con il massimo dei voti 110/110 o corrispondente) e due punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera *f*), un punto per ogni titolo (specializzazione, elogi, ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti articoli 6 e 7 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di anni cinque possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare lo accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni ovvero in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma, non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, valgono per gli ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 154

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (Stato e avanzamento ufficiali) ROMA

Io sottoscritto nato a
il (provincia di .) destinato a
chiedo di essere ammesso al concorso per titoli per l'ammissione alla ferma di 5 anni di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 settembre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere in servizio di leva;
di avere prestato il seguente periodo di servizio:
allego alla presente domanda i seguenti documenti:
1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
2) altri eventuali titoli.

., addì

Firma
(per esteso cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma

(10442)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, ad un posto di preparatore di laboratori fisici di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di preparatore di laboratori fisici di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) *cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani*, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riaquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per i profughi di cui alle precedenti lettere *e*), *f*), *g*), *h*) *i*), *l*), che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 40:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

5) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti

a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza elementare;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera D del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 5.

Art. 5.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad un esperimento pratico attinente alla qualifica di mestiere.

Detto esperimento pratico non si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata, e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato apprvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato la suindicata prova e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 ché decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento della prova si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La data in cui si svolgerà la prova sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detta prova avrà luogo in Roma, presso l'Istituto centrale del restauro, piazza S. Francesco di Paola, 9.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova sarà tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere l'esperimento pratico i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore del concorso, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichirazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quanto quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento del diploma, il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 sella legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di preparatore di laboratori fisici di 1ª categoria nel ruolo degli operai delle Soprintendenze alla antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso, il quale abbia in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova l'operaio, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1972.
Registro n. 45, Foglio n. 344.

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di preparatore di laboratori fisici di I categoria, nel ruolo degli operai delle Soprintendenze alle Antichità e Belle Arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (35 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(10435)

Modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1971 relativo al bando di concorso riservato per esami e per titoli a ventiquattro posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 17, foglio n. 96, ed in particolare l'art. 2 e l'art. 5, secondo comma;

Considerato che per giurisprudenza costante viene ammessa la regolarizzazione di domande presentate nei termini, ma la cui firma non risulti vistata o autenticata;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1972, registro n. 17, foglio n. 96, è modificato nel senso che l'art. 5, secondo comma, è soppresso.

L'art. 2 del predetto decreto è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il concorso è riservato al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle università e degli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli osservatori astronomici e vesuviano, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle università, agli istituti e agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei titoli e requisiti di cui al successivo art. 3 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 42, foglio n. 51

(10309)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso di convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969.

Si comunica che è stata convocata per il giorno 12 settembre 1972 alle ore dieci presso la Direzione generale degli ospedali la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per procedere alle operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari ospedalieri che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità.

(10462)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 luglio 1972, n. **38.**

Provvidenze straordinarie per gli ospedali siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri ed ospedali per i quali la giunta regionale abbia adottato la delibera di dichiarazione di ente ospedaliero ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, aventi sede nel territorio della Regione, anticipazioni fino al limite massimo complessivo di 40 miliardi di lire, da estinguersi in un periodo non superiore a 20 anni, per il risanamento delle situazioni debitorie accertate con i conti consuntivi dell'anno 1971 deliberati dagli enti stessi.

Le anticipazioni di cui al precedente comma sono fissate nella misura del 70 % dell'ammontare delle situazioni debitorie predette.

Art. 2.

Le anticipazioni previste nel precedente articolo sono disposte con decreti dell'Assessore regionale alla Presidenza della Regione delegato agli affari della Ragioneria generale mediante ordini di pagamento agli istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per il bilancio ordinario della Regione o per il fondo di solidarietà nazionale, entro i limiti rispettivamente di lire 10 miliardi e lire 30 miliardi.

Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma sono operati a valere sulle liquidità di cassa e pervengono ai predetti istituti di credito dopo l'esercizio dei riscontri di competenza della ragioneria centrale e della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Al recupero delle anticipazioni predette si provvede mediante compensazione amministrativa delle somme dovute, agli enti di cui al precedente art. 1, dai comuni, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47 modificata con la legge regionale 8 luglio 1957, n. 40.

Art. 3.

La compensazione amministrativa di cui al terzo comma del precedente art. 2 è operata mediante versamento dell'ammontare dei titoli di spesa concernenti i recuperi nelle casse della Regione relative al bilancio ordinario e al fondo di solidarietà nazionale a seconda della provenienza delle anticipazioni disposte.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **39.**

Istituzione di asili-nido nei comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, si applica nella Regione siciliana con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Gli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della presente legge costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse, avente lo scopo di assicurare l'adeguato sviluppo psicofisico dei bambini e la loro temporanea custodia, garantendo una moderna forma di assistenza alle famiglie e facilitando l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

Art. 3.

Presso l'Assessorato regionale della sanità è costituita una commissione per l'assistenza sociale all'infanzia, composta:

a) dall'Assessore regionale per la sanità, quale presidente;

b) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo rappresentante;

c) dall'Assessore regionale per gli enti locali o da un suo rappresentante;

d) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni femminili a carattere nazionale, operanti nella Regione;

f) da sei esperti in discipline mediche, psico-pedagogiche e urbanistiche nominati dal Governo regionale.

Art. 4.

La commissione prevista nell'articolo precedente è nominata con decreto del Presidente della Regione entro quindici giorni dalla designazione e dura in carica cinque anni.

Essa è convocata dal suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'Assessorato regionale della sanità.

Ai componenti della commissione spettano solo le indennità di trasferta in quanto dovute.

Art. 5.

La commissione ha il compito di:

a) predisporre il piano regionale degli asili-nido;

b) formare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti;

c) sovraintendere ai programmi psicopedagogici degli asili-nido;

d) formulare i programmi dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido;

e) indicare le norme dei concorsi comunali per l'assunzione del personale degli asili-nido e la tabella di valutazione dei titoli;

f) vigilare sulla applicazione della legge.

Art. 6.

I comuni o i consorzi dei comuni, entro il 30 aprile di ogni anno, inoltrano alla commissione regionale prevista dall'art. 3 le istanze di finanziamento per la istituzione, nel quinquennio, degli asili-nido, al fine della loro collocazione nella graduatoria, onde ottenere i contributi di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Nella istanza devono essere indicati il numero degli asili-nido già esistenti e la loro dimensione ricettiva, nonchè il numero degli asili da costruire.

Il comune interessato fornisce, inoltre, tutte le indicazioni utili al fine di individuare il numero delle lavoratrici madri residenti e la incidenza dell'emigrazione nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

La commissione regionale prevista dall'art. 3 esamina, entro il 30 settembre di ogni anno, le istanze e formula la graduatoria motivata dei finanziamenti ai comuni.

Entro il mese successivo, l'Assessore regionale per la sanità trasmette al Ministero della sanità il piano regionale dei finanziamenti di cui al precedente comma.

Il piano e la graduatoria sono pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione, l'Assessore regionale per la sanità comunica ai comuni o ai consorzi interessati la loro utile collocazione nella graduatoria e la relativa assegnazione dei contributi.

Art. 8.

Il rapporto medio asilo-popolazione è di un asilo ogni mille abitanti. La superficie in rapporto alla popolazione è stabilita nella misura minima di mq. 0,60 per ogni abitante servito.

Ogni asilo non può ospitare più di 60 bambini e deve essere dotato di almeno due sezioni distinte per lattanti e divezzi.

Il lotto minimo per la costruzione di un asilo-nido non può essere inferiore a 1.000 mq.

La superficie coperta e quella attrezzata a verde, a gioco ed alle attività di conoscenza non possono essere, rispettivamente, inferiori a 300 mq.

Ciascun asilo deve comprendere almeno un ambiente per l'attività di gruppo.

Il numero dei piani fuori terra non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato è ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderia.

Le aree destinate alla costruzione degli asili-nido sono scelte, con delibera del consiglio comunale, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati.

L'edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da potere contenere gli arredi e le attrezzature necessari all'armonico sviluppo psico-motorio e conoscitivo del bambino.

Art. 9.

I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi di legge.

Per le espropriazioni occorrenti alla realizzazione degli asili-nido e per le correlative opere si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 a 21 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma si procede con l'osservanza delle norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti locali contenute nella legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, in quanto applicabili.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione relativa all'ammissione del comune ai finanziamenti del piano regionale degli asili-nido, il Consiglio comunale delibera in ordine alla scelta dell'area per la costruzione dell'asilo-nido.

Il progetto è redatto dall'Ufficio tecnico del comune o da liberi professionisti, appositamente incaricati dal comune.

L'approvazione definitiva del progetto compete al capo dell'ufficio tecnico, sotto la sua personale responsabilità, o, in mancanza di ufficio tecnico comunale, al capo dell'ufficio del genio civile, o, all'ingegnere capo dell'amministrazione provinciale, competente per territorio.

Art. 11.

Gli atti relativi alla istituzione degli asili-nido, compreso il progetto, sono trasmessi alla commissione prevista dall'art. 3, che ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione.

Ove la commissione riscontri negli atti evidenti e gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine perentorio di 15 giorni, ad indicare al comune interessato, che vi provvede in conseguenza, le modifiche da apportare.

L'Assessore regionale per la sanità, entro i successivi 15 giorni, anche in carenza del parere della commissione, emette il decreto di finanziamento ed accredita contestualmente i fondi occorrenti al Comune interessato.

Art. 12.

Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono di proprietà dei comuni o dei consorzi dei comuni.

Art. 13.

I comuni e i consorzi dei comuni sono autorizzati ad utilizzare, oltre ai contributi statali, di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, i contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili-nido.

Sono a carico dei comuni e costituiscono spese obbligatorie gli oneri eccedenti la misura dei contributi a carico dello Stato previsti dal quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per le finalità ivi indicate.

Art. 14.

Con successiva legge si provvederà a determinare i criteri generali per l'organizzazione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, nonchè eventuali contributi finanziari della Regione.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

MAZZAGLIA — CANGIALOSI — MURATORE

LEGGE 22 luglio 1972, n. **40**.

Assegnazione di lire 4000 milioni all'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione di lire 6.000 milioni, disposta a favore dell'Ente minerario siciliano ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34 e dell'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, per la costruzione di una diga sul fiume Morello, è ulteriormente incrementata di lire 4.000 milioni.

Art. 2.

Alla spesa derivante dal precedente articolo, si fa fronte utilizzando, in via prioritaria, le sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale eccedenti quelle previste per gli anni 1970 e 1971 dall'art. 37 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

CAPRIA — TEPEDINO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **41**.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, concernente: « Provvedimenti per la ripresa economica in Sicilia ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere di lire 900 milioni previsto dall'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, in deroga a quanto disposto dall'art. 39 della stessa legge, è inscritto nella tabella degli stanziamenti per l'anno finanziario 1972.

Art. 2.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'art. 30 della predetta legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è elevato ad un anno.

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 40 della predetta legge regionale sono sostituiti dai seguenti:

« All'onere di lire 19.910 milioni ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 2.520 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1971, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36;

quanto a lire 12.140 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

quanto a lire 4.350 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 25310 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

quanto a lire 900 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1972;

« Agli oneri ricadenti negli anni finanziari dal 1973 al 1977, rispettivamente:

di lire 3.460 milioni per l'esercizio finanziario 1973;

di lire 3.950 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

di lire 1.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976;

di lire 720 milioni per l'esercizio finanziario 1977 e successivi, si provvede con la riduzione per ciascuno dei suindicati esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati con l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47 ».

Art. 4.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

CAPRIA — ALEPPO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **42**.

Rettifica dell'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, relativa all'impiego delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale 1966-71.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 20 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, è così rettificato: « Lo stanziamento disposto con l'art. 1, n. 2, lettera *a*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e successive aggiunte e modificazioni, e di quelle a servizio della zona dei marmi, di cui al decreto istitutivo del nucleo di industrializzazione di Trapani ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

CAPRIA — TEPEDINO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **43**.

Norme per l'applicazione in Sicilia della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione in Sicilia delle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del commercio, si osservano le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

La competenza a decidere i ricorsi di cui all'art. 8 della predetta legge 11 giugno 1971, n. 426, è attribuita all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Restano fermi gli effetti, i termini e le impugnative previste dall'art. 8 della citata legge.

Art. 3.

Nella commissione prevista dall'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, al posto del direttore dell'ufficio provinciale industria commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) è nominato un dirigente della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 4.

La commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 è composta:

dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio o da un suo delegato che la presiede;

da due rappresentanti delle camere di commercio della Regione designati dall'Unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale e artigianale;

da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio;

da un dirigente dell'Assessorato regionale dello sviluppo economico;

da un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;

da tre esperti, nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico, designati, il primo dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico e gli altri dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;

da cinque esperti dei problemi della distribuzione designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso, di cui uno dalla grande distribuzione; uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo; uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

da quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Le competenze attribuite al Presidente della giunta regionale dall'art. 18 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono demandate all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Nel caso di mancata nomina, nei termini previsti, della commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, il Presidente della Regione invita a provvedervi entro trenta giorni. Trascorso tale termine provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Art. 6.

Il ricorso di cui all'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è proposto, entro trenta giorni; all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale deve provvedere sentita la commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Il commissario *ad acta* previsto dall'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 8.

I piani di cui all'art. 23 della legge 11 giugno 1971, n. 426, vengono trasmessi all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 9.

Il nulla osta regionale previsto dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è concesso dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, al quale sono trasmessi gli atti di cui all'art. 28 della legge, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

Il ricorso di cui all'art. 28, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, va presentato all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, che decide entro sessanta giorni sentito il parere della Commissione regionale.

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dai seguenti:

« Nei primi due anni di applicazione della presente legge l'attuazione di forme associative non comporta la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita, limitatamente ad una sola autorizzazione per esercente socio e per i primi tre anni dall'effettiva data di inizio dell'attività sociale ».

« Trascorso il periodo di cui al comma precedente il socio può continuare la preesistente attività individuale solo nel caso di dimissioni dalla forma associativa presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso periodo e della quale sia stata data tempestiva comunicazione alla camera di commercio ed al comune ».

Art. 11.

Il consenso alla deroga di cui all'art. 37, terzo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è dato dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.

Art. 12.

Il nulla osta di cui all'art. 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciato dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17 della legge stessa.

Art. 13.

Il termine indicato all'art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è prorogato di 180 giorni.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

CAPRIA — MURATORE

LEGGE 22 luglio 1972, n. 44.

Integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei giorni festivi e nella domenica è autorizzato in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, lo svolgimento dei mercati nei comuni ove tradizionalmente si sono svolti.

L'autorizzazione è data con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio dopo aver accertato l'esistenza tradizionale del mercato.

I negozi e gli esercizi di vendita esistenti nelle località predette sono autorizzati all'apertura nella stessa giornata.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, il Sindaco può autorizzare l'apertura degli esercizi e dei negozi di vendita al dettaglio nel giorno della festa del Santo Patrono.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

CAPRIA

LEGGE 22 luglio 1972, n. 45.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori della « Tessi-Tessile » di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la « Tessi-Tessile » di Palermo una indennità straordinaria, per un periodo non superiore a mesi nove, nella misura di lire 120.000 mensili aumentata di lire 200 giornaliere per ogni familiare a carico, con decorrenza dal 15 febbraio 1972.

L'indennità relativa ai mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge verrà corrisposta in unica soluzione.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 60 milioni.

Detta somma verrà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti nel settore della pubblica istruzione (in meno)	60,—
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori della Tessi-Tessile di Palermo	60,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 22 luglio 1972, n. 46.

Erogazione di un contributo straordinario in favore della Cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea, con sede in Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro è autorizzato ad integrare, mediante la concessione di un contributo straordinario, le attuali disponibilità finanziarie della Cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea con sede in Catania, al fine di consentire la corresponsione agli attuali compartecipanti alla Cassa medesima, previa detrazione, dal relativo importo, di tutte le anticipazioni o erogazioni gia effettuate per la stessa causale, dell'indennità di liquidazione spettante alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 1949, n. 269.

La corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta dell'interessato di cessare di far parte della Cassa.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971 utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere
Partita che si riduce:	
Provvedimenti per l'urbanistica e l'edilizia (in meno)	36.337.110
Partita che si aggiunge:	
Erogazione di un contributo straordinario in favore della Cassa mutua di previdenza per gli agenti della ferrovia circumetnea di Catania	36.337.110

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 22 luglio 1972, n. 47.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla società « Keramos » di Agrigento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società « Keramos » di Agrigento una indennità straordinaria nella misura di lire 70.000 mensili, aumentata di lire 3.000 per ogni familiare a carico.

La decorrenza dell'indennità prevista nel comma precedente viene stabilita a datare dal 15 marzo 1972 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

L'indennità relativa ai mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta in unica soluzione.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

Per la liquidazione dell'indennità e dell'assegno per ogni familiare a carico di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato mensilmente ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di Agrigento le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento delle indennità dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti nel settore della sanità (in meno)	80,—
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti in favore dei lavoratori già dipendenti dalla società « Keramos » di Agrigento	80,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 22 luglio 1972, n. 48.

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda SICEP di Gela, dalla ditta M.I.C. di Sciacca e dalla S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso l'azienda SICEP di Gela, la ditta M.I.C. (Mediterranea industria confezioni) di Sciacca e la S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori che risultino disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la loro opera presso le aziende medesime.

I corsi avranno la durata di 180 giorni effettivi a partire dal 1° agosto 1972 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione rispettivamente alla stessa azienda SICEP, alla Cooperativa CO.LAT (Cooperativa laterizi) per i lavoratori della Società per azioni Maria SS. di Conadomine e, per i lavoratori della M.I.C., alla cooperativa Melkart.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequenteranno i corsi previsti nel precedente art. 1, è dovuto un assegno giornaliero pari all'80 per cento della retribuzione effettivamente percepita all'atto della cessazione dell'attività, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio a carico.

Per il periodo che va dalla cessazione della attività all'inizio dei corsi sarà corrisposta una indennità di lire 70 mila mensili.

I lavoratori che frequenteranno i corsi sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda.

Art. 3.

L'azienda SICEP, la cooperativa CO.LAT. e la cooperativa Melkart sono autorizzate a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattie (INAM) per assicurare l'assistenza di malattia per la durata dei corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industriale.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

Per la liquidazione dell'indennità e dell'assegno spettanti a norma dell'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato mensilmente ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione delle province in cui ricadono le aziende le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento degli assegni e delle indennità spettanti, i giustificativi di spesa.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di disoccupazione dei lavoratori.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte della disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti nel settore della sanità (in meno)	200,—
Partita che si aggiunge:	
Istituzione di corsi di riqualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dall'azienda SICEP di Gela, della ditta M.I.C. di Sciacca e dalla S.p.a. Maria SS. di Conadomine di Caltagirone	200,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

ALEPPO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **49**.

Celebrazioni in onore di Enrico La Loggia nel centenario della nascita.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad attuare, nel centenario della nascita di Enrico La Loggia, un programma di iniziative dirette a celebrarne l'opera, nonchè ad accettare eventuali offerte da enti, comitati e cittadini, destinate allo scopo.

Art. 2.

Nel programma delle iniziative previste dall'articolo precedente della presente legge saranno comprese:

a) la pubblicazione delle opere dello studioso;

b) l'istituzione, per gli anni accademici dal 1971-72 al 1980-81, presso le università siciliane di Palermo, Catania e Messina, di tre borse di studio premio, dell'importo di lire 250 mila per ognuna delle università da assegnarsi da parte del consiglio della facoltà di giurisprudenza, all'autore della migliore tesi di laurea svolta, per ciascun anno accademico, su argomenti di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento regionale.

Art. 3.

La pubblicazione delle opere prevista all'art. 2, lettera *a*), sarà curata dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

Art. 4.

All'onere di lire 10 milioni 750 mila, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 750 mila ricadente negli esercizi successivi dal 1973 al 1981 si provvede con il maggior gettito dell'imposta sulle donazioni e successioni.

In dipendenza del primo comma del presente articolo, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1972 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
Provvedimenti nel settore della pubblica istruzione (in meno)	10,75
Partita che si aggiunge:	
Celebrazioni in onore di Enrico La Loggia nel centenario della nascita	10,75

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

LEGGE 22 luglio 1972, n. **50**.

Convalidazione di decreti emanati dal Presidente della Regione, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *luglio* 1972)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 50161 del 15 ottobre 1971, n. 50192 del 7 dicembre 1971 e n. 50201 del 31 dicembre 1971, concernenti prelevamenti di somme per complessive lire 154.700.000 (centocinquantaquattromilionisettecentomila) dal fondo di riserva per spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 luglio 1972

FASINO

(10294)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.